

Allegato 1

CONVENZIONE TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E LA REGIONE PIEMONTE PER L'IMPIEGO RECIPROCO DI UN AUSILIO OPERATIVO NELL'AMBITO DELL'ESTINZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI.

TRA

La Regione Autonoma Valle d'Aosta, codice fiscale 80002270074, rappresentata dal Presidente pro-tempore on. Luciano Caveri, nato ad Aosta in data 25 dicembre 1958 e domiciliato ai fini della presente convenzione ad Aosta in Piazza Deffeyes, n. 1,

E

La Regione Piemonte, codice fiscale 8008767770016, rappresentata dal Presidente pro-tempore Mercedes Bresso, nata a Sanremo in data 12 luglio 1944 e domiciliata ai fini della presente convenzione a Torino in Piazza Castello, n. 165,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – (Finalità).

1. La collaborazione fra regioni confinanti si configura - nell'ambito del nuovo scenario nazionale definito dalla legge n. 353/2000 - come una premessa indispensabile per una efficace azione di lotta agli incendi boschivi, specie in quelle situazioni eccezionali e di emergenza, durante le quali le normali strutture antincendio delle regioni contraenti risultano insufficienti a fronteggiare gli innumerevoli eventi contemporanei.

Articolo 2 – (Referenti operativi).

1. La presente convenzione disciplina le possibilità d'intervento delle strutture antincendio delle due regioni contraenti (Regione Autonoma Valle d'Aosta - Nucleo antincendi boschivi della Direzione Foreste - Corpo Forestale della Valle d'Aosta e Regione Piemonte - Settore antincendi boschivi e rapporti con il Corpo Forestale dello Stato), valutata la possibile situazione di pericolo nelle rispettive zone limitrofe.

2. Le Amministrazioni regionali interessate dalla presente Convenzione, si impegnano a fornire un ausilio operativo nell'ambito dell'estinzione degli incendi boschivi in atto, nelle porzioni di territorio regionale di cui all'articolo 3.

Articolo 3 – (Ambiti territoriali).

1. **Provincia di Torino.** Contrafforti montuosi all'imbocco della Valle d'Aosta (comuni di Quincinetto, Settimo Vittone, Borgofranco, ecc.), dintorni di Ivrea (versante SO della Serra d'Ivrea fino al lago di Viverone), Canavese (indicativamente fino agli abitati di Corio, San Giusto Can.) e valli limitrofe (Valchiusella, Valle di Soana e parte iniziale della valle di Locana, indicativamente fino al comune di Sparone);
2. **Provincia di Biella.** Zona collinare della Serra (fino ai comuni di Zimone, Salussola), area pedemontana e collinare (fino ai comuni di Benna, Cossato, Brusnengo, Curino, Trivero, Coggiola).
3. **Regione autonoma Valle d'Aosta.** Vallata centrale e valli laterali comprese fra il confine regionale con il Piemonte e l'area circostante il capoluogo regionale.
4. Eventuali impieghi in ambiti territoriali esterni di cui ai commi 1,2,3 del presente articolo andranno concordati di volta in volta dai soggetti di cui all'art.2 comma 1.
5. Le unità d'intervento della Valle d'Aosta e del Piemonte verranno dotati di carte topografiche in scala 1:50.000 delle zone di cui ai commi 1,2,3 del presente articolo.

Articolo 4 – (Modalità applicative).

1. Su richiesta delle rispettive Regioni contraenti e subordinatamente alle condizioni di pericolo sussistenti nei propri territori di competenza:
La Regione Autonoma Valle D'Aosta e la Regione Piemonte si impegnano – salvo situazioni di pericolosità sul proprio territorio - all'invio di personale (dipendenti e/o volontari) e mezzi a terra in caso di incendi boschivi che interessano gli ambiti territoriali riportati all'art. 3.

Le possibili configurazioni delle forze d'intervento sono le seguenti:

1. *Configurazione massima:*
 - 1.1. Valle d'Aosta: invio di tutte le forze antincendio del Nucleo antincendi boschivi (due unità d'intervento, completa e ridotta, eventualmente integrabili in una fase avanzata della collaborazione con altre autobotti del Corpo Regionale dei Vigili del Fuoco) con una o più squadre AIB;
 - 1.2. Piemonte: invio di 3 squadre del Corpo Volontari AIB del Piemonte ognuna dotata di modulo antincendio montato su fuoristrada, eventualmente integrabili con una linea antincendio con pompe ad alta pressione e autobotte da lt. 2000;
2. *Configurazione media:*
 - 2.1. Valle d'Aosta: invio una unità d'intervento completa del Nucleo, eventualmente integrabile in una fase avanzata della collaborazione con altre autobotti del Corpo Regionale dei Vigili del Fuoco e/o da una squadra di operatori AIB;
 - 2.2. Piemonte: invio di 2 squadre del Corpo Volontari AIB del Piemonte ognuna dotata di modulo antincendio montato su fuoristrada, eventualmente integrabili con una linea antincendio con pompe ad alta pressione e autobotte da lt. 2000;
3. *Configurazione minima:*
 - 3.1. Valle d'Aosta: invio una sola unità d'intervento ridotta, composta in alternativa da autobotte ed eventualmente automezzo ausiliario;
 - 3.2. Piemonte: invio di 1 squadra del Corpo Volontari AIB del Piemonte dotata di modulo antincendio montato su fuoristrada.

Articolo 5 – (Richiesta d'intervento).

1. La Sala Operativa AIB del Piemonte, su indicazione del Direttore delle Operazioni di Spegnimento, dispone la richiesta per l'intervento del Nucleo antincendi boschivi.

2. Il COR/SOUP Valle d'Aosta, su indicazione della Direzione delle operazioni, richiede alla Sala Operativa AIB del Piemonte l'intervento del Corpo Volontari AIB del Piemonte.

Articolo 6 – (Autorizzazione all'intervento fuori dal territorio regionale).

1. L'autorizzazione per l'intervento operativo in territorio piemontese viene data dal Direttore della Direzione Foreste o da un suo sostituto, sulla base delle indicazioni fornite dal Nucleo antincendi boschivi.

2. L'autorizzazione all'intervento del Corpo Volontari AIB del Piemonte in territorio valdostano viene data dalla Sala Operativa AIB del Piemonte, sentito il Settore Antincendi Boschivi e rapporti con il Corpo Forestale dello Stato del Piemonte.

Articolo 7 – (Tempi e modalità d'intervento).

1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta e la Regione Piemonte si impegnano a rispettare per i trasferimenti i normali tempi operativi in condizioni di traffico medio, oltre al tempo di attivazione della struttura.

Giunto in zona operativa il Nucleo antincendi boschivi per la Valle d'Aosta e le squadre del Corpo Volontari AIB per il Piemonte, prenderanno immediati contatti con il Direttore delle Operazioni di Spegnimento che coordinerà la loro attività con quella delle forze già presenti.

Articolo 8 – (Durata dell'intervento).

1. Le unità d'intervento valdostane dispongono di un'autonomia operativa intorno alle 12 ore in relazione alla distanza del luogo d'intervento. In presenza di punti di rifornimento carburante e vettovagliamento in zona, si possono effettuare prolungamenti del periodo d'intervento. In presenza di tale disponibilità logistica verranno concordate le modalità operative di volta in volta.

2. L'intervento delle squadre del Corpo Volontari AIB del Piemonte avrà di norma la durata di un giorno con la possibilità di prosecuzione qualora siano disponibili strutture idonee a garantire il pernottamento e il vettovagliamento e personale volontario in grado di garantire il necessario turn-over.

Articolo 9 – (Oneri degli interventi).

1. Il costo dell'intervento del personale e mezzi della Regione Autonoma Valle d'Aosta sul territorio piemontese e di quelli della Regione Piemonte sul territorio Valdostano saranno a carico della Regione che fornisce la collaborazione.

2. Il personale dipendente o volontario che interverrà nell'attività di collaborazione AIB dovrà essere coperto da apposita assicurazione contro gli infortuni o malattie derivanti da attività AIB e per la responsabilità civile verso terzi connessa alle suddette attività, che abbia validità su tutto il territorio nazionale, il cui onere è a carico dell'Ente o della Associazione di appartenenza.

3. Per interventi prolungati, dove si renderanno necessari il rifornimento, il pernottamento e il vettovagliamento in loco, gli oneri relativi al rifornimento del carburante ed al pernottamento/vettovagliamento saranno a carico della Regione ospitante.

Articolo 10 – (Attivazione benefici DPR 194/2001).

In caso di richiesta della Regione che fornisce la collaborazione, la Regione richiedente provvede a comunicare l'elenco dei volontari che hanno partecipato all'attività di estinzione. La richiesta di attivazione dei benefici di cui agli artt. 9 e 10 del DPR 194/2001 verrà inoltrata dalla Regione che fornisce la collaborazione.

Articolo 11 – (Durata della Convenzione).

La presente Convenzione entra in vigore il giorno 1 gennaio 2008 e rimane annualmente tacitamente rinnovata, salvo che una delle due parti non ne notifichi formalmente la disdetta.

Saint-Pierre, 31 ottobre 2007

Firmata in originale da: Mercedes Bresso e Luciano Caveri

ALLEGATO ALLA CONVENZIONE PER L'IMPIEGO RECIPROCO DI UN AUSILIO OPERATIVO NELL'AMBITO DELL'ESTINZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI

Definizione di unità di intervento completa e ridotta, di cui all'art. 4 della presente Convenzione:

Per unità d'intervento completa si intende una forza antincendio boschivo composta da:

- I. autobotte leggera, (1000 l)
- II. autobotte pesante, (3500 l)
- III. automezzo ausiliario d'appoggio.

Per unità d'intervento ridotta si intende una forza antincendio boschivo articolata secondo una delle tre configurazioni indicate di seguito, a seconda delle diverse possibilità e necessità d'intervento.

- I. autobotte media, (2000 l)
- II. autobotte leggera (1000 l) ed eventualmente autobotte pesante (3500 l)
- III. automezzo con SME al traino ed eventualmente autobotte per il rifornimento.

Per linea antincendio con pompe ad alta pressione si intende un sistema costituito da:

- I. n. 3 motopompe tipo Wildfire collegate in serie;
- II. mt. 700 manichette per alta pressione diametro 38 mm
- III. mt. 800 manichette per alta pressione diametro 25 mm.